

Sentenza n.

Ruolo Generale n. 4124/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Eugenio Forgillo	Presidente
dr. Cristiano Pasquale Maria	Consigliere
dr. Giuliano Tartaglione	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4124/2018 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.4.2021, con concessione dei termini fino al 7.6.2021 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 28.6.2021 per il deposito di memorie di replica, e vertente

TRA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA
PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Siena alla Via Aldo Moro n.
11/13, P.I. 01073170522, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Mergellina n. 32 presso lo studio degli avvocati Andrea Pisani



Massamormile (C.F. PSNNDR51P22F839U) e Umberto Morera (C.F. MRRMRT55S24L781D), che la rappresentano e difendono in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed allegato all'atto di appello;

APPELLANTE PRINCIPALE

APPELLATA INCIDENTALE

E

██████████ L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli ██████████ elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 29 presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATA PRINCIPALE

APPELLANTE INCIDENTALE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Siena alla Piazza Salimbeni n.3, P.I. 00884060526, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Onorevole Francesco Napolitano n. 64 presso lo studio dell'avvocato Francesco Fiore (C.F. FRIFNC55E14H128L), che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATA

Conclusioni: coma da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31667420b312717cb413a18f99e0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 25343b27 Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2008bc97008e604f688bdb9f6239ebc327



Sentenza n. 2943/2021³ pubbl. il 27/07/2021
RG n. 4124/2018
Repert. n. 3783/2021 del 27/07/2021

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 30 luglio

2018 a controparti la *Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a.* (d'ora in avanti solo *MPS Leasing*)

proponeva appello avverso la sentenza n. 5300/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 29 maggio 2018, con la quale, decidendo sulle domande proposte dalla [redacted] così statuiva:

- dichiara che vi è collegamento negoziale tra il contratto di locazione finanziaria stipulato dalla [redacted] l'odierna appellante in data 25.6.2003 e il contratto derivato swap, sottoscritto in data 21.11.2003 tra la [redacted] e Banca Monte dei Paschi di Siena s.r.l.;

- dichiara usurario il tasso di mora pattuito nel contratto di locazione finanziaria del 25/6/2003;

- condanna la *MPS Leasing* a restituire all'attrice la somma di € 2003596,82, quali interessi corrispettivi e moratori pagati da sr [redacted] sino al 23/9/2015; oltre interessi legali dal 23/2/2016 al soddisfo;

- ridetermina il piano di ammortamento del rapporto di locazione finanziaria a partire dalla rata del 23/12/2015, come da colonna "q. capitale" della tabella n. 4 della relazione del CTU, condannando la *MPS Leasing* alla restituzione di tutte le somme incassate in più a partire dalla predetta data.

Argomentando motivi a sostegno del gravame l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

-in via preliminare: disporre, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli 29 maggio 2018, n. 5300, ricorrendone tutti i presupposti di legge;



-nel merito: accertata e dichiarata: I) l'erroneità della sentenza del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2018, n. 5300, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il superamento della soglia usura da parte del tasso di mora nel contratto di locazione finanziaria dedotto in lite; II) l'erroneità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2018 nella parte in cui ha accertato e dichiarato la gratuità del contratto di locazione finanziaria dedotto in lite; III) l'erroneità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2018, nella parte in cui ha rideterminato il piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria dedotto in lite; IV) l'erroneità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2018, nella parte in cui ha accertato e dichiarato un credito di [REDACTED] per oltre 2 milioni di euro, oltre interessi;

reformare la stessa, poiché errata e ingiusta, respingendo ogni domanda e istanza di [REDACTED] con condanna di quest'ultima a restituire all'appellante le somme che eventualmente fossero state già percepite in esecuzione della sentenza impugnata.

Con vittoria della spese di lite, comprese quelle d'istruttoria, di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa depositata in data 31.12.2018 si costituiva la [REDACTED]

[REDACTED] contestando l'avverso gravame e spiegando appello incidentale volto alla rideterminazione degli interessi dovuti in virtù del contratto di locazione finanziaria siccome indeterminabili (pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta), condizionato all'accoglimento del gravame principale in punto di non usurarietà degli interessi di mora. La società concludeva, quindi, nei seguenti termini:

1. in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria



esecutività della sentenza appellata, in quanto insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora;

2. nel merito – dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza appellata relativamente sia alle eccezioni di incompetenza e di arbitrato, nonché al dichiarato collegamento negoziale del contratto di leasing e del contratto di IRS – rigettare l'appello come formulato dalla MPS L&F s.p.a., in quanto infondate entrambe le eccezioni relative alla usurarietà degli interessi moratori convenuti ed alla gratuità del leasing;

3. sempre nel merito e per il caso di denegato accoglimento dell'appello avverso, accogliere l'appello incidentale e, dunque, in accoglimento delle domande di cui in citazione:

-) accertare e per l'effetto dichiarare la indeterminatezza della pattuizione di cui all'art. 3 del contratto di locazione finanziaria;

-) in considerazione di ciò, dichiarare ai sensi dell'art. 117 TUB la nullità della detta pattuizione e, pertanto, condannare la MPS Leasing e Factoring spa a restituire, sempre ex art. 2033, all' [] quanto illecitamente percepito a titolo di interessi nulli per indeterminatezza e, pertanto, l'importo complessivo di euro 1.116.700,00 alla data del 31 dicembre 2015;

-) ancora e per le ragioni di cui sopra, condannare la Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a. alla restituzione, sempre ai sensi dell'art. 2033 c.c., della differenza tra gli ulteriori interessi successivi al 31 dicembre 2015 e versati dalla [] e gli interessi BOT: somma che è stata individuata in euro 212.055,00;

-) ancora e per le ragioni di cui sopra, rideterminare la effettiva rata di leasing a pagarsi alla MPS Leasing e Factoring spa, debitamente epurata dagli

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6c7420b312717cb473a18199a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUROENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 403c43b
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 20b6bc970b8604f688bcb916233fab927



interessi indeterminati e dunque nulli, mediante ricalcolo con gli interessi BOT:

somma che si è individuata in euro 77.156,96;

4. infine ed in ogni caso, condannare la appellante al pagamento delle spese e competenze di questo grado di giudizio, sempre con attribuzione.

Con comparsa depositata in data **10 gennaio 2019** si costituiva la *Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.* (d'ora in avanti *MPS s.p.a.*) chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.

Con ordinanza depositata il **9 aprile 2019** la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.

Acquisito il fascicolo di primo grado in formato telematico, all'udienza del **6 aprile 2021**, celebrata nelle modalità previste dall'articolo 221 comma 2 l. 77/2020 (trattazione scritta), sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI

DIRITTO DELLA DECISIONE

L'appello principale

Con il **primo motivo** *MPS Leasing* lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/18 nella parte in cui ha accertato che nel contratto di locazione finanziaria il tasso di mora ha superato la soglia usura, dichiarando, per l'effetto, non dovuto alcun interesse, così rendendo gratuita la locazione finanziaria.

In particolare, censura la decisione nella parte in cui, basandosi sulle risultanze della CTU, è stato accertato che il tasso di mora pattuito nella locazione finanziaria, pari al 10 %, era sensibilmente superiore al tasso soglia vigente in quel periodo, pari all'8,565 % per il leasing e che l'usurarietà del tasso di



mora rende gratuita la locazione finanziaria (pag. 6 della sentenza).

L'appellante evidenzia un errore del CTU nella determinazione della soglia usura, nella parte in cui l'ausiliare non ha tenuto conto della maggiorazione del 2,1 punti percentuali prevista dalle Istruzioni della BANCA D'ITALIA del 3 luglio 2013 (pag. 14 dell'appello), che porterebbe alla individuazione del tasso soglia nella misura del 12,015%¹. Secondo la MPS Leasing il tasso soglia usura nei contratti di finanziamento viene determinato dalla Banca d'Italia unicamente considerando i tassi medi corrispettivi praticati dalle banche, senza calcolare il maggior interesse di mora previsto per il caso di inadempimento del mutuatario/beneficiario, per cui sarebbe incongruo e giuridicamente erroneo verificare il carattere usurario dei tassi di mora prendendo in considerazione i tassi medi rilevati nel tempo con riferimento ai soli tassi corrispettivi (pag. 16 atto di appello). A sostegno dell'assunto l'appellante cita copiosa giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma n. 11723/2018) e di legittimità (ad es. Cass. n. 22270/2016). Di contro, il Tribunale Partenopeo, aderendo ad un orientamento della Cassazione (seguito da Cass. n. 23192/2017), ha affermato che il tasso moratorio pattuito tra le parti in contratto superava il tasso soglia (come individuato nel D.M. di riferimento per gli interessi corrispettivi) vigente al momento della stipula e che, dunque, nessun interesse era dovuto rendendo di conseguenza gratuito il contratto di leasing finanziario.

Il motivo è fondato e pertanto va accolto.

L'estensione agli interessi moratori della disciplina prevista

¹ Invero, non è dato comprendere come la banca appellante individui il tasso soglia nella misura del 12,015%, atteso che tale percentuale non è la sommatoria tra 2,1% e 8,565% (addendi indicati dall'appellante).



dall'ordinamento con riguardo a quelli usurari (art. 1815 c.c., art. 644 c.p., art. 2 l. 108/1996 e relativi decreti ministeriali) è sempre stata una questione molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, al punto che con l'ordinanza del 22 ottobre 2019 n. 26946 sono state chiamate a dirimere i contrasti insorti sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La sentenza n. 19597/2020 ha, quindi, dato soluzione ai detti contrasti, affermando numerosi principi che devono necessariamente essere, sia pure sinteticamente, esposti ai fini della soluzione della controversia sottoposta a questa Corte.

I passaggi motivazionali della lunga ed articolata decisione possono essere così riassunti:

- secondo il primo orientamento cd. restrittivo (seguito da ampia giurisprudenza di merito, ad es. Trib. Roma sent. n. 11764/2020, e dall'Arbitro Bancario e Finanziario) gli interessi moratori non sono soggetti alla disciplina dettata dalla legge n. 108/1996, applicabile solo a quelli corrispettivi. Alla base di tale ragionamento logico giuridico vengono poste la causa e la funzione che gli interessi svolgono all'interno del rapporto: quelli corrispettivi hanno una funzione remunerativa, essendo un *corrispettivo per la concessione di denaro*, mentre gli interessi moratori una funzione risarcitoria e, dunque, rappresentano il danno che subisce il creditore a causa dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore. In ogni caso, il sistema civilistico appronterebbe una tutela contro la cd. usura moratoria, in quanto l'interesse di mora, inquadrabile nell'articolo 1382 c.c., può essere ridotto d'ufficio dal giudice;

- la seconda tesi cd. estensiva (seguita dalla prevalente

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 316b7420b312717cb413a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 33431
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f68b0b9e62381eb327



giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 26286/2019), invece, afferma che la disciplina antiusura si applica a tutti gli interessi a qualsiasi titolo pattuito sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. Si sostiene, in particolare, che l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate nei D.M. al fine delle rilevazioni del tasso medio era imposta dalla legge n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.e.g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe *contra legem*;

- entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi; nonostante la persuasività degli argomenti addotti dall'una e dall'altra tesi, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela;

- certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti;

- gli interessi moratori devono quindi essere ricondotti nell'ambito della normativa antiusura: la disciplina antiusura intende sanzionare la



Sentenza n. 2943/2021¹⁰ pubbl. il 27/07/2021
RG n. 4124/2018
Repert. n. 3783/2021 del 27/07/2021

pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto,

quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori

che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;

- la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di

mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti

ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;

l'esigenza del rispetto di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la

sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri

oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa

indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali; le

rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei

contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la

fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda; la

misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori,

viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici... il tasso rilevato dai d.m.

a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la

soglia rilevante;

- la rilevazione degli interessi moratori nei decreti ministeriali ha

iniziato ad essere compiuta con il D.M. 25.3.2003; successivamente (a partire

dal D.M. 21.12.2017), si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso,

individuandone tre diversi (per i mutui ipotecari ultraquinquennali, le operazioni di

leasing ed il complesso degli altri prestiti);

- in definitiva, la individuazione del tasso soglia usurario per gli

interessi moratori muta a seconda della data di stipula del contratto (di

mutuo o di leasing), secondo il seguente schema:

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31657420b312717cb4f3a18f99ba0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 31934343
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 20066c970b6804f688009f6c239f6b327



a) contratti stipulati sino al 31.3.2003: il tasso soglia di mora coincide con il tasso soglia dei corrispettivi; fino a tale data, infatti, i decreti ministeriali non recavano l'indicazione della maggiorazione media dei moratori;

b) contratti conclusi in epoca più recente, ovvero dal 1.1.2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21.12.2017): il tasso soglia di mora si determina sommando al T.e.g.m. i punti percentuali previsti a seconda dell'operazione (1,9 per i mutui ipotecari ultraquinquennali, 4,1 per i leasing e 3,1 per gli altri prestiti), il tutto maggiorato di un quarto e di ulteriori 4 punti percentuali (ex art. 2 comma 2 D.M. 21.12.2017 ed art. 2 comma 4 della legge 108/1996).

Nella sentenza a Sezioni Unite sono dettate le regole per la determinazione del tasso soglia usura degli interessi moratori anche per i contratti stipulati dal 1.4.2003 al 31.12.2017 (quale quello per cui è l'odierno giudizio) dovendo essere presa in considerazione, per quelli stipulati fino al 30.6.2011, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (stabilita nei D.M. a partire da quello del 25.3.2003) al T.e.g.m., il tutto maggiorato solo di un quarto (la ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali si applica solo a partire dal D.M. del 27.6.2011).

Ciò debitamente premesso, osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità *per ogni contratto deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente* (SS.UU. cit.). Nel caso in specie, il Decreto Ministeriale di riferimento è quello del 25 marzo 2003 (applicabile nel periodo aprile-giugno 2003) atteso che il contratto di leasing finanziario per cui è causa è stato sottoscritto in data 25 giugno 2003. Come visto *supra*,



proprio da tale D.M. ha iniziato ad essere compiuta la rilevazione degli interessi

moratori e dunque ne consegue che il tasso soglia è determinato dalla somma del T.E.G.M. e della percentuale pari a 2,1%², il tutto maggiorato del 50% in ossequio all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108/1996.

È, quindi, erroneo affermare che la percentuale del 2,1 % sia un mero dato statistico, rilevato *una tantum*, del tutto arbitraria e non prevista da nessuna norma di legge³ in quanto la stessa maggiorazione è stata prevista nei Decreti Ministeriali successivi al 2003.

Nel D.M. del 25 marzo 2003 il tasso di interesse effettivo globale medio per i leasing con una classe di importo oltre € 50.000 è pari a 5.91%, pertanto, il tasso soglia degli interessi moratori è pari a 12,015%⁴; ne consegue che il predetto importo è superiore al tasso pattuito dalle parti in causa (10%) per cui non è stato applicato alcun tasso usurario.

Per tutto quanto esposto il motivo va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda proposta dalla società *Boston Real Estate s.r.l.* di accertamento dell'usurarietà dei tassi moratori pattuiti nel contratto di leasing e di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca a tale titolo.

L'accoglimento del primo motivo di gravame principale assorbe il secondo motivo relativo alla gratuità dell'operazione di leasing ed al piano di ammortamento.

L'appello incidentale

La società [REDACTED] ha proposto appello incidentale nel

² Che rappresenta la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento dall'articolo 3, comma 4, del D.M. 25 marzo 2003.

³ Tesi sostenuta dal CTU (pag. 25 dell'elaborato) e seguita dal Tribunale e dalla società appellata.

⁴ La percentuale è il risultato di $(5.91 + 2,1) \times 1,5$.

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 316b7420b312717cb4f3a18f999bac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 0909-36
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 20db6ce970b6604f688cb9f623f1eb327



caso in cui si intendesse ritenere non sussistente l'usura originaria per determinate domande proposte in primo grado (pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).

In particolare, ha chiesto l'accoglimento delle domande:

9) in via gradata, accertare e per l'effetto dichiarare la indeterminatezza della pattuizione di cui all'art. 3 del contratto di locazione finanziaria e ciò anche sulla scorta della evidente difformità del piano di ammortamento fornito dalla MPS Leasing e Factoring s.p.a. e quello redatto dal Consulente di Parte:

10) in considerazione di ciò, dichiarare ai sensi dell'art. 117 TUB la nullità della detta pattuizione e, pertanto, condannare la MPS Leasing e Factoring spa a restituire, sempre ex art. 2033 c.c., alla [redacted] quanto illecitamente percepito a titolo di interessi nulli per indeterminatezza e, pertanto, l'importo complessivo di euro 1.280.841,06 (unmilione duecentoottantamilaottocentoquarantuno/06) alla data del 31 dicembre 2015;

11) ancora e per le ragioni di cui sopra, condannare la Monte dei Paschi di Siena Leasing and Factoring s.p.a. alla restituzione, sempre ai sensi dell'art. 2033 c.c., della differenza tra gli ulteriori interessi successivi al 31 dicembre 2015 che matureranno e che saranno versati dalla [redacted] sulle ulteriori rate di locazione a scadere e gli interessi BOT calcolati: somma che sarà nel corso del giudizio accertata e computata sempre dal C.T.U.;

12) ancora e per le ragioni di cui sopra, rideterminare la effettiva rata di leasing a pagarsi alla MPS Leasing e Factoring spa, debitamente epurata dagli interessi indeterminati e dunque nulli, mediante ricalcolo con gli interessi BOT.

In particolare, la società appellata lamenta l'indeterminatezza degli articoli 3 e 5 del contratto di leasing finanziario, i quali stabiliscono



l'importo erogato dall'appellante e le rate dei canoni, senza indicare *alcun tasso di riferimento o alcun parametro matematico* (pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).

Il motivo non può essere accolto.

Premesso che trattandosi di domande assorbite in primo grado era sufficiente la mera riproposizione delle stesse (sul punto cfr. Cass. SS.UU. n. 7940/2019), il contratto di leasing finanziario è stato stipulato in data 25 giugno del 2003, quando la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, nel testo aggiornato al 19 marzo 2003, non prevedeva alcun obbligo di indicazione del tasso di interesse. Detto obbligo verrà, infatti, introdotto solo con l'aggiornamento della Circolare del 25 luglio 2003: *per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti* (nota 2 del paragrafo 3.1 della sezione II del Titolo X, Capitolo I recante le norme in materia di *trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*). Il detto tasso, cd. *tasso Leasing*, è un tasso effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell'arco di un anno.

Il *tasso anno nominale* (T.A.N.) è il tasso di interesse puro applicabile al finanziamento, che va a determinare l'importo periodico costante dei canoni di locazione e la quota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene. Solo nel caso in cui si pattuisca un piano di restituzione con periodicità annuale dei canoni, il tasso nominale

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31674200312717cb413a18199a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 20081c97009604f683db9f8233f8c327
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 20081c97009604f683db9f8233f8c327



prescelto coincide con il tasso Leasing.

Le norme sulla trasparenza prevedono, per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2003 l'obbligo di indicare solo il tasso Leasing. In difetto di tale previsione, sussiste la violazione dell'articolo 117 TUB, comma 8, alla quale consegue, in via sanzionatoria, l'applicazione dei tassi sostitutivi indotta dal medesimo articolo, commi 4 e 7⁵.

Nel caso in specie, pacifica per espressa ammissione dell'appellante incidentale la mancata applicabilità della normativa sulla trasparenza sopra richiamata, occorre chiedersi se le previsioni contrattuali siano indeterminabili e, perciò, nulle ex art. 117 comma 8 TUB e debbano, perciò, essere sostituite dai tassi previsti dalla stessa disposizione (tasso minimo dei BOT mensili emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e restituzione delle somme indebitamente corrisposte).

Al quesito deve darsi risposta negativa. Premesso che secondo alcune decisioni di merito (Trib. Roma n. 13912/2018 e Trib. Milano n. 130/2020) l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e non è tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico dell'utilizzatore, *ex ante quantificata*, nel contratto per cui è causa sono riportati esattamente il numero, il *quantum* e la periodicità dei singoli canoni di leasing finanziario; ciò, in tutta evidenza, consente all'utilizzatore di comprendere con precisione e trasparenza l'entità degli

⁵ Secondo la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 699/2018 l'indicazione del tasso nominale in luogo del tasso leasing costituisce una violazione del contenuto tipico e determinato del contratto di leasing ex art. 117 comma 8 TUB (contra v. Trib. Milano 7.12.2020, secondo cui la sanzione prevista dall'articolo 117 si applica solo in caso di mancata indicazione del tasso: *l'indicazione in contratto di un tasso non coincidente con quello effettivamente applicato legittima piuttosto l'utilizzatore a chiedere il risarcimento del danno fornendo la prova che, ove fosse stato correttamente rappresentato il tasso applicato, non avrebbe stipulato il contratto*).

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 316b7420b312717cb4f3a18f99e0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 293443b
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bce97008e04f68b0b9f6239f6b327



oneri da soddisfare alla luce dell'articolo 1346 c.c. e 117 T.U.B. Ed invero, nella sezione dedicata all'adeguamento del corrispettivo del contratto si precisa che *il corrispettivo della locazione verrà adeguato alla Concedente con i criteri sotto indicati in relazione alla variazione del tasso EURIBOR 3 M.L./360 (tasso di correlazione) rispetto al valore 2.5000% (tasso di riferimento) e riguarderà tutti i corrispettivi periodici (o canoni) riportati nel "prospetto di adeguamento del corrispettivo".*

Ne consegue che la pattuizione contenuta nell'articolo 3 non può ritenersi nulla per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, sia perché nessuna norma imponeva, all'epoca della stipula del contratto, l'indicazione del tasso leasing (e del TAN, ove diverso dal primo), sia perché il tasso di interesse applicato era comunque desumibile dalle indicazioni contenute nel contratto (numero di rate da pagare, relativo *quantum* e periodicità; criteri di adeguamento del corrispettivo della locazione). Che detta operazione fosse agevole solo per un operatore economico dotato di particolari conoscenze in campo finanziario (come precisato dal ctu, pagina 19 dell'elaborato), non esclude *ex se* la legittimità della pattuizione, in quanto conforme alla normativa di settore vigente al momento della stipula del contratto.

L'appello incidentale va, quindi, rigettato.

Le spese di lite

Stante la riforma della sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale, si deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, oltre alla determinazione di quelle del presente grado.

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 316b7420b312717cb4fba18f99ab0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA e Serial#: 0034351
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 20debcc97006604f688db9f623f6b327



Il mutamento di giurisprudenza intervenuto sulla questione della usurarietà degli interessi moratori giustifica, secondo l'articolo 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (ovvero quella introdotta con la riforma del 2014 che espressamente prevede detta ipotesi come grave ed eccezionale ragione per compensare le spese, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle di ctu.

Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1^{quater} T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da *Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a.* (principale) e dal [REDACTED] (incidentale) nei confronti della *Banca Monte dei Paschi di Siena s.r.l.* avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2018, pubblicata il 29.5.2018, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande della [REDACTED] di accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori fissati nel contratto di leasing finanziario del 25.6.2003 e le conseguenziali domande di condanna alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo dalla *Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a.*;
- 2) Rigetta l'appello incidentale;



3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di ctu;

4) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1^{quater} D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 luglio 2021

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione

IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Forgillo

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb41Ba18199a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 30c343b
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97008604f698bf9f62331eb327

